

## Contratto di Garanzia AETERNUM

sulla durata dei cicli di verniciatura per finestre e serramenti

### Premesso che

**SIRCA S.p.A.** è produttore e fornitore di prodotti vernicianti, con sede in San Dono di Massanzago (PD), viale Roma, 85, (di seguito anche denominata “**Fornitore**”).  
e \_\_\_\_\_ è applicatore/verniciatore professionale, con sede in \_\_\_\_\_, (di seguito anche denominata “**Cliente**”).

Il presente contratto di garanzia verrà rilasciato da Sirca al Cliente relativamente alla durata del film di vernice su finestre e serramenti, pertanto la garanzia non è prestata nei confronti di terzi, incluso il cliente finale.

Per la validità della Garanzia il Cliente dovrà rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni tecniche fornite da Sirca nonché gli adempimenti formali previsti dal presente contratto.

La Garanzia sarà valida solo ed esclusivamente se Sirca approverà per iscritto il “Modulo di Attivazione” (Allegato 1) inviatole dal Cliente.

Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nonché tutte le informazioni contenute nella Guida alla Verniciatura (Allegato 8), la cui consegna è attestata dalla sottoscrizione da parte del cliente del presente contratto, sono da considerarsi parte integrante della presente Garanzia.

### 1. Oggetto della Garanzia

- 1.1 La Garanzia ha ad oggetto l'integrità del film di vernice applicato secondo le indicazioni contenute nel presente documento, negli Allegati 2, 3, 4, 5, 7 e nella “Guida alla Verniciatura” (Allegato 8) sulle finestre e serramenti in legno tassativamente specificati nel “Modulo di attivazione” (Allegato 1) e nell’ “Attestato di avvenuta installazione” (Allegato 6).
- 1.2 La Garanzia copre esclusivamente i difetti, quali integrità del film e sfogliamenti della vernice.
- 1.3 Non sono da considerarsi difetti oggetto della Garanzia eventuali variazioni di brillantezza o di colore del film di vernice.
- 1.4 Il Cliente espressamente approva che la Garanzia escluda e limiti qualsiasi altra forma di garanzia ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia di cui agli artt. 1490 Codice Civile e seguenti.
- 1.5 La Garanzia sarà valida solo sul territorio nazionale.

## 2. Decorrenza e Durata del Garanzia

- 2.1 Per l'attivazione e la validità della garanzia, Sirca dovrà approvare per iscritto il "Modulo di Attivazione" (Allegato 1).
- 2.2 La garanzia è valida a decorrere dalla data di approvazione da parte di Sirca del "Modulo di Attivazione" (Allegato 1).
- 2.3 La durata della Garanzia dipende dai prodotti vernicianti, dai cicli di verniciatura, dalla tipologia di manufatti, dalle specie legnose come specificato nei "Cicli di Verniciatura" (Allegato 3).
- 2.4 La Garanzia non sarà operante a far data da eventuali riparazioni effettuate a seguito di reclamo.

## 3. Recesso - clausola risolutiva espressa

- 3.1 Sirca potrà recedere dalla Garanzia in qualsiasi momento, anche senza giustificato motivo, a mezzo raccomandata con preavviso di 15 (quindici) giorni.
- 3.2 La Garanzia si risolverà di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, qualora Sirca dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di uno degli inadempimenti di seguito indicati:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsiasi fornitura di vernice effettuata da Sirca al Cliente.
  - b) acquisti di vernice non a marchio Sirca da parte del Cliente.
  - c) mancato rispetto delle indicazioni tecniche applicative o degli adempimenti formali contenute nella Garanzia, negli Allegati e nella Guida alla Verniciatura da parte del cliente.

## 4. Esclusioni

- 4.1 Non sarà imputabile a Sirca S.p.A. alcuna responsabilità e quindi la Garanzia sarà esclusa nelle seguenti ipotesi:
  - 4.1.1 le vernici non siano applicate in conformità alle istruzioni contenute nella "Guida alla verniciatura" (Allegato 8);
  - 4.1.2 i documenti che dimostrino la veridicità delle informazioni inserite dal Cliente nel "Modulo di Attivazione" (Allegato 1) non vengano conservati e resi disponibili per la verifica;
  - 4.1.3 le vernici non siano state conservate secondo le istruzioni e utilizzate entro il periodo di stoccaggio specificati nelle Schede Tecniche (Allegato) 7 (per l'identificazione della data di produzione si veda Allegato 2);
  - 4.1.4 le prescrizioni attinenti la cura e la manutenzione dei serramenti contenute nelle "Indicazioni per la Manutenzione" (Allegato 5) non vengano rispettate;
  - 4.1.5 eventuali reclami non vengano comunicati nei termini stabiliti al seguente punto 7;

- 4.1.6 gli “Aspetti tecnici per la costruzione del manufatto” (Allegato 4) non siano rispettati;
- 4.1.7 le indicazioni di verniciatura contenute nella “Guida alla verniciatura” (Allegato 8), nei “Cicli di verniciatura” (Allegato 3) nonché nella presente Garanzia non siano rispettate;
- 4.1.8 si verifichino, prima, in fase di o dopo il montaggio del manufatto, danni alle vernici e/o ai serramenti provocati da qualsiasi evento esterno naturale (inclusi senza limitazione grandine, inondazioni, terremoti) o non naturale (inclusi senza limitazione graffi di animali, tentativi di scasso, escrementi di animali, imballaggi inadeguati);
- 4.1.9 essudazione di resina o altre sostanze interne al supporto;
- 4.1.10 rotture, distacchi o deformazioni del film di vernice imputabili al legno;
- 4.1.11 degrado della pellicola protettiva nei limiti di seguito indicati:

| <i>Caratteristiche</i>    | <i>Metodo di misura</i> | <i>Limiti</i> |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Vescicamento (Blistering) | ISO 4628-3              | ≤ 2 (S3)      |
| Screpolatura              | ISO 4628-4              | ≤ 3           |
| Sfogliamento              | ISO 4628-5              | ≤ 3           |
| Sfarinamento              | ISO 4628-6              | ≤ 3           |

- 4.1.12 uso di acidi, alcali, solventi forti o detergenti nella pulizia del manufatto (inclusi le cornici e il vetro) e/o delle pareti circostanti;
- 4.1.13 applicazione sul manufatto di ulteriori vernici e affini non raccomandate da SIRCA;
- 4.1.14 esposizione del manufatto a condizioni particolarmente aggressive o ad ambienti corrosivi (in via esemplificativa e non esaustiva, localizzazione entro i 200 metri da stabilimenti chimici, raffinerie o lavanderie industriali);
- 4.1.15 esposizione del manufatto ad ambienti naturali aggressivi (in via esemplificativa e non esaustiva, localizzazione entro i 200 metri dal mare, oltre i 1600 metri s.l.m. o in zone che comportino una temperatura sul manufatto inferiore a -15°C o superiore a 60°C);
- 4.1.16 mancato rispetto delle “Indicazioni per la Manutenzione” previste nell’Allegato 5;
- 4.1.17 abbandono o incuria del serramento;
- 4.1.18 rigonfiamento del legno (incluso senza limitazione quello imputabile ad una eccessiva umidità per il mancato ricircolo d’aria);
- 4.1.19 macchie, schizzi o qualsiasi altra attività murale di cantieri edili;
- 4.1.20 variazioni del colore del legno nel caso di cicli mordenzati o laccati;
- 4.1.21 danni diretti ed indiretti derivanti dalla vernice non espressamente previsti nella Garanzia;
- 4.1.22 installazione del manufatto a filo muro;

4.1.23 variazioni di brillantezza o di colore del film di vernice.

## 5. Condizioni da rispettare per la validità della garanzia e obblighi del Cliente

- 5.1 Il Cliente deve acquistare unicamente prodotti vernicianti forniti da Sirca, compresi quelli per la manutenzione periodica, di cui deve essere dimostrata la consegna all'utilizzatore finale;
- 5.2 La scelta e l'applicazione della vernice deve essere pienamente conforme ai "Cicli di Verniciatura" (Allegato 3) in ogni sua parte.
- 5.3 Il Cliente deve consentire al Fornitore la possibilità di ispezionare gli impianti di verniciatura, di assistere al processo produttivo e di effettuare test di verifica ritenuti necessari al fine di appurare la correttezza delle modalità applicative della vernice e il rispetto delle clausole specifiche della Garanzia.
- 5.4 Il Cliente deve inviare al Fornitore il "Modulo di Attivazione" (Allegato 1) e l'"Attestato di Avvenuta Installazione" (Allegato 6) controfirmato per ogni lavoro di cui intende richiedere la Garanzia, pena la sua mancata attivazione.
- 5.5 Il Cliente deve inviare al Fornitore per ogni ciclo effettuato e con cadenza semestrale un manufatto verniciato avente dimensione minima 50x50 cm, indicando il ciclo e le modalità di lavorazione utilizzate, sul quale il Fornitore eseguirà, a sua discrezione, test di durata.
- 5.6 Il Cliente deve verificare annualmente lo stato di conservazione del manufatto e comunicare per iscritto al Fornitore i risultati di tale verifica con evidenza (Anche fotografica) di qualsiasi eventuale variazione rilevata che possa potenzialmente compromettere la durata del film di vernice.
- 5.7 Il Cliente deve sempre verificare la conformità del prodotto del Fornitore alle caratteristiche contenute nelle "Schede Tecniche" (Allegato 7) prima della sua applicazione.

## 6. Obblighi del Fornitore

- 6.1 I prodotti indicati nei "Cicli di Verniciatura" (Allegato 3) rispetteranno le specifiche contenute nelle "Schede Tecniche" (Allegato 7).
- 6.2 Qualora nel periodo di durata della Garanzia vengano apportate modifiche tecniche ad uno o più dei prodotti contenuti nei cicli, che non comportino variazioni delle prestazioni della vernice, il Fornitore ha la facoltà di dare o meno comunicazione scritta al Cliente. Ciò non comporterà modifiche della durata della Garanzia.
- 6.3 Qualora, per cause dipendenti o indipendenti dal Fornitore, i prodotti oggetto della Garanzia debbano essere profondamente modificati e/o sostituiti con modifiche oggettive delle prestazioni del ciclo di verniciatura, il Fornitore ne darà comunicazione per iscritto al Cliente e la Garanzia non si riterrà operante per i nuovi prodotti modificati e/o sostituiti.
- 6.4 Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto i risultati dei test effettuati sui manufatti inviati dal Cliente come previsto dall'art. 5.5. della Garanzia.

## **7. Reclami - denuncia dei vizi**

- 7.1 Qualsiasi presunto danno al film di vernice, rilevato in occasione della verifica di cui al punto 5.6 o in altra circostanza, dovrà essere reso noto al Fornitore esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta, a pena di decadenza dalla Garanzia.
- 7.2 Il Cliente dovrà allegare al reclamo il "Modulo di Attivazione" (Allegato 1) inerente al lavoro oggetto del reclamo stesso.
- 7.3 Qualora uno o più prodotti forniti al Cliente risultino non conformi alle schede tecniche non devono essere utilizzati come previsto al punto 5.7 ed il Cliente deve informare il Fornitore entro 8 giorni dalla scoperta esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. indicando il codice articolo e il numero di lotto.

## **8. Procedura per la valutazione del danno**

- 8.1 A seguito della segnalazione del presunto danno, il Fornitore entro 15 giorni manderà un proprio incaricato per effettuare un sopralluogo e redigerà entro 30 giorni una relazione scritta con le proprie conclusioni sul reclamo.
- 8.2 Qualora il reclamo sia riconosciuto fondato dal fornitore egli si impegna ad effettuare direttamente, per il tramite di riparatori di propria fiducia, nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, la riparazione del manufatto o, a propria discrezione, di rimborsare il costo per la riparazione dei manufatti, previa approvazione scritta del preventivo di spesa, e comunque con un massimale di spesa che in ogni caso non potrà superare dieci volte il valore della vernice utilizzata per l'esecuzione del lavoro indicato nel Modulo di Attivazione relativo.
- 8.3 Le riparazioni, in ogni caso, devono essere eseguite secondo le indicazioni del Fornitore e non saranno oggetto di Garanzia.
- 8.4 Sono esclusi dalla Garanzia qualsiasi ulteriore danno diretto e qualsiasi danno indiretto, di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni da lucro cessante o danni all'immagine.

## **9. Controversie - Contenzioso**

- 9.1 In caso di disaccordo tra Fornitore e Cliente in merito alla imputabilità dei danni indicati nel reclamo, le Parti nominano sin d'ora Catas S.p.A., con sede in San Giovanni al Natisone (UD), quale perito super partes con il compito di accertare le cause dei vizi segnalati, e si impegnano a ritenere vincolanti le deduzioni di Catas S.p.A.
- 9.2 Qualora le cause rilevate da Catas S.p.A. non rientrassero nella presente Garanzia, le spese della perizia saranno a carico del Cliente, che si impegna sin d'ora a sospendere e/o non intraprendere e/o a rinunciare ad azioni, compresa la chiamata di terzo, e/o richiesta di risarcimento e/o manleva nei confronti del Fornitore.
- 9.3 Per qualunque controversia che non venga risolta in via amichevole, il foro di competenza sarà quello di Padova.

## **10. Segretezza**

Le parti contraenti hanno obbligo reciproco di assoluta segretezza e a vincolare i propri dipendenti a tale obbligo di segretezza, relativamente a tutte le informazioni ricevute sia direttamente che per caso nel corso del rapporto regolato dal contratto di garanzia.

## **11. Divieto di cessione**

La Garanzia ed i diritti e/o obblighi da essa derivanti non sono cedibili dal Cliente a terzi.

## **12. Nullità – Modifiche Contrattuali**

- 12.1 L'eventuale nullità di una o più clausole non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
- 12.2 Eventuali modifiche del presente contratto saranno valide solo se effettuate in forma scritta e sottoscritte dalle parti.

Per il Fornitore:

Per il Cliente:

Data:...../...../.....

Data:...../...../.....

Timbro:

Timbro:

Firma:.....

Firma:.....

Per specifica approvazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 CC e seguenti delle seguenti clausole:

- 1 - Oggetto della Garanzia.*
- 3 - Recesso - Clausola risolutiva espressa*
- 4 - Esclusioni*
- 5 - Condizioni da rispettare per la validità della garanzia e obblighi del Cliente*
- 7 - Reclami – denuncia dei vizi*
- 9 - Controversie – Contenzioso*
- 11 - Divieto di cessione*

Per il Fornitore:

Per il Cliente:

Data:...../...../.....

Data:...../...../.....

Timbro:

Timbro:

Firma:.....

Firma:.....